

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1346-B)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 2^a Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere)
del Senato della Repubblica nella seduta del 22 giugno 1961 -*

*modificato dalla 4^a Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati
nella seduta del 25 luglio 1962 (V. Stampato n. 3148)*

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(GONELLA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(TAVIANI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 28 luglio 1962*

**Riordinamento dei ruoli organici del personale addetto agli Istituti
di rieducazione dei minorenni**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1-.

(Tabelle organiche).

I ruoli organici del personale di educazione e di sorveglianza degli istituti di prevenzione e di pena di cui ai quadri 27 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, sono rispettivamente sostituiti dai ruoli organici stabiliti dalle tabelle A e B annesse alla presente legge.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1-.

(Tabelle organiche).

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*).

Art. 2.

(*Attribuzioni del personale di rieducazione*).

Il personale di cui alla tabella *A* annessa alla presente legge attende al trattamento rieducativo ed all'osservazione comportamentale dei minori accolti negli istituti di rieducazione, nonché agli altri compiti previsti dagli articoli seguenti.

Al personale previsto nel precedente comma possono essere affidate mansioni di segreteria e di economato.

Art. 3.

(*Attribuzioni del personale di sorveglianza*).

Il personale di cui alla tabella *B* annessa alla presente legge attende ai compiti di vigilanza negli istituti di rieducazione.

Al personale previsto nel precedente comma possono essere affidate altre mansioni esecutive nei centri di rieducazione e negli istituti o servizi da essi dipendenti.

Art. 4.

(*Attribuzioni dei censori dirigenti di prima classe e dei censori dirigenti di seconda classe*).

I censori dirigenti di prima classe e i censori dirigenti di seconda classe coadiuvano i funzionari della carriera direttiva degli istituti di prevenzione e di pena nella direzione degli istituti di rieducazione per minorenni, assolvendo i compiti volta per volta loro affidati, e li sostituiscono in caso di assenza o di impedimento.

I censori dirigenti di prima classe e i censori dirigenti di seconda classe possono altresì essere preposti alla direzione degli istituti di rieducazione per minorenni in sostituzione del personale della carriera direttiva degli istituti di prevenzione e di pena.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*).

Art. 2.

(*Attribuzioni del personale di rieducazione*).

Identico.

Art. 3.

(*Attribuzioni del personale di sorveglianza*).

Identico.

Art. 4.

(*Attribuzioni dei censori dirigenti di prima classe e dei censori dirigenti di seconda classe*).

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

Art. 5.

(Requisiti per l'accesso al ruolo del personale di rieducazione).

Al ruolo del personale di rieducazione si accede mediante concorso per esami e per titoli, a cui possono essere ammessi i cittadini italiani di sesso maschile, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) età non inferiore ad anni 21 e non superiore ad anni 32, salvo quanto è stabilito dalle vigenti disposizioni sull'elevazione del limite massimo di età;
- b) buona condotta;
- c) idoneità fisica all'impiego, da accertarsi mediante visita medica;
- d) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Non sono ammessi al concorso coloro che, dalle informazioni raccolte, non risultano appartenenti a famiglia di buona estimazione morale.

Art. 6.

(Titolo e modalità di valutazione).

L'attività rieducativa svolta con qualsiasi qualifica alle dipendenze del Ministero di grazia e giustizia costituisce titolo nel concorso di cui all'articolo precedente ed è valutata dalla Commissione esaminatrice con le modalità stabilite nel bando di concorso.

Per detto titolo non può essere attribuito un punteggio superiore ai quattro decimi.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati).

Art. 5.

(Requisiti per l'accesso al ruolo del personale di rieducazione).

Al ruolo del personale di rieducazione si accede mediante concorso per esami e per titoli, a cui possono essere ammessi i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

- a) età non inferiore ad anni 25 e non superiore ad anni 32, salvo quanto è stabilito dalle vigenti disposizioni sull'elevazione del limite massimo di età;
- b) *identica*;
- c) *identica*;
- d) *identica*;

Soppresso

Il candidato è tenuto a presentare anche i seguenti documenti:

- 1) certificato generale del casellario giudiziario;
- 2) certificati dei carichi pendenti.

Il Ministro di grazia e giustizia, nei bandi di concorso per l'ammissione al ruolo del personale di educazione, determina, in relazione alle esigenze di personale negli istituti femminili di rieducazione, la quota dei posti per i cittadini di sesso femminile.

Art. 6.

(Titolo e modalità di valutazione).

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

Art. 7.

(Prove del concorso di accesso ai ruoli del personale di rieducazione e di sorveglianza).

Le prove del concorso di accesso ai ruoli del personale di rieducazione e di sorveglianza consistono in una prova di attitudine professionale ed in prove culturali.

L'esito favorevole della prova di attitudine professionale è condizione d'ammissibilità alle prove culturali.

Art. 8.

(Prova di attitudine professionale).

La Commissione esaminatrice valuta la attitudine professionale dei candidati con le modalità stabilite nel bando di concorso, avvalendosi della consulenza di non più di due tecnici nominati con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Art. 9.

(Requisiti per l'accesso degli invalidi di guerra, degli invalidi per servizio e dei sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia al ruolo del personale di sorveglianza).

Il conferimento dei posti in organico, nella qualifica iniziale del ruolo del personale di sorveglianza, agli invalidi di guerra ai sensi dell'articolo 9 della legge 3 giugno 1950, n. 375, agli invalidi per servizio ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, ed ai sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia ai sensi dell'articolo 352 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è subordinato, oltre che al possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni, all'esito favorevole di una prova di attitudine professionale.

L'attitudine professionale è accertata da una Commissione nominata con decreto del Ministro di grazia e giustizia e composta

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati).

Art. 7.

(Prove del concorso di accesso ai ruoli del personale di rieducazione e di sorveglianza).

Le prove del concorso di accesso ai ruoli del personale di rieducazione e di sorveglianza consistono in una prova attitudinale ed in prove culturali.

L'esito favorevole della prova attitudinale è condizione d'ammissibilità alle prove culturali.

Art. 8.

(Prova attitudinale).

La Commissione esaminatrice valuta la attitudine dei candidati con le modalità stabilite nel bando di concorso, avvalendosi della consulenza di non più di due tecnici nominati con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Art. 9.

(Requisiti per l'accesso degli invalidi di guerra, degli invalidi per servizio e dei sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia al ruolo del personale di sorveglianza).

Il conferimento dei posti in organico, nella qualifica iniziale del ruolo del personale di sorveglianza, agli invalidi di guerra ai sensi dell'articolo 9 della legge 3 giugno 1950, n. 375, agli invalidi per servizio ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, ed ai sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia ai sensi dell'articolo 352 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è subordinato, oltre che al possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni, all'esito favorevole di una prova attitudinale.

L'attitudine è accertata da una Commissione nominata con decreto del Ministro di grazia e giustizia e composta dal Direttore

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*).

dal Direttore dell'ufficio per la rieducazione dei minorenni della Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, che la presiede, e da due tecnici.

Art. 10.

(Obbligo di pernottamento e mensa).

Per il personale del ruolo di rieducazione che riveste le qualifiche di educatore aggiunto e di educatore, qualora sia incaricato della diretta assistenza rieducativa dei minori, può essere disposto il pernottamento in istituto e la convivenza a mensa coi minori medesimi.

Nel caso suddetto tali impiegati godono di alloggio e di vitto gratuiti.

Per gli educatori aggiunti che seguono corsi di perfezionamento può essere disposto il pernottamento nei locali a ciò destinati e la partecipazione alla mensa comune. L'alloggio è gratuito.

Art. 11.

(Assegnazione di alloggi).

Salva l'applicazione del primo comma dell'articolo 116 del regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, al personale del ruolo di rieducazione, con qualifica non inferiore a quella di primo educatore, o comunque stabilmente investito delle funzioni di tale qualifica o di altra superiore, può essere concesso alloggio gratuito nell'interno dell'istituto nei limiti delle disponibilità, in relazione alle funzioni esplicate.

Analoga concessione può essere fatta al personale del ruolo di sorveglianza con qualifica non inferiore a quella di primo aiutante.

Art. 12.

(Rinvio ad altre norme).

Per quanto non sia diversamente stabilito dalla presente legge, al personale dei ruoli di rieducazione e di sorveglianza si

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*).

dell'ufficio per la rieducazione dei minorenni della Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, che la presiede, e da due tecnici.

Art. 10.

(Obbligo di pernottamento e mensa).

Identico.

Art. 11.

(Assegnazione di alloggi).

Identico.

Art. 12.

(Rinvio ad altre norme).

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

applicano le disposizioni dei regi decreti 4 aprile 1939, n. 691, e 30 luglio 1940, numero 2041, e del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 13.

(Norme transitorie).

I censori aggiunti, gli istitutori e gli istitutori aggiunti in servizio alla data dell'entrata in vigore della presente legge, ovvero nominati o promossi a seguito di concorso o di scrutinio in corso di espletamento alla data predetta, assumono rispettivamente, anche se in soprannumero, le qualifiche di primo educatore, educatore ed educatore aggiunto.

I censori che abbiano maturato un'anzianità di cinque anni nella qualifica, e che conseguano la promozione a censore dirigente di seconda classe nel primo scrutinio per merito comparativo espletato dopo la entrata in vigore della presente legge, sono ammessi allo scrutinio per merito comparativo per la promozione a censore dirigente di prima classe quando abbiano maturato diciotto mesi di anzianità nella qualifica.

Gli aiutanti di seconda classe e gli aiutanti aggiunti, che al momento dell'entrata in vigore della presente legge occupano posti eccedenti l'organico fissato con la tabella B annessa alla presente legge, sono mantenuti, anche se in soprannumero, nelle rispettive qualifiche.

Art. 14.

(Onere finanziario).

Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in lire 24 milioni 500 mila, si provvederà, nell'esercizio 1961-62 e successivi, con riduzione per il predetto ammontare, del capitolo relati-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati).

Art. 13.

(Norme transitorie).

Identico.

Art. 14.

(Onere finanziario).

Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in lire 24 milioni 500 mila, si provvederà, nell'esercizio 1962-63 e successivi, con riduzione per il predetto ammontare, del capitolo relati-

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*).

vo alle spese per il funzionamento dei centri di rieducazione per minorenni dello stato di previsione delle spese del Ministero di grazia e giustizia.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*).

vo alle spese per il funzionamento dei centri di rieducazione per minorenni dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia.

Identico.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

TABELLA A

ORGANICO DEL RUOLO DEL PERSONALE DI RIEDUCAZIONE

Coefficiente	Qualifica	Organico
500	Censore dirigente di prima classe	N. 6
402	Censore dirigente di seconda classe	» 24
325	Censore	» 30
271	Primo educatore	» 40
229	Educatore	} » 60
202	Educatore aggiunto	

TABELLA B

ORGANICO DEL RUOLO DEL PERSONALE DI SORVEGLIANZA

Coefficiente	Qualifica	Organico
271	Aiutante principale	N. 14
229	Primo aiutante	» 36
202	Aiutante di prima classe	» 50
180	Aiutante di seconda classe	} » 100
157	Aiutante aggiunto	

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati).

TABELLA A

ORGANICO DEL RUOLO DEL PERSONALE DI RIEDUCAZIONE

Identica.

TABELLA B

ORGANICO DEL RUOLO DEL PERSONALE DI SORVEGLIANZA

<u>Coefficiente</u>	<u>Qualifica</u>	<u>Organico</u>
<u>325</u>	<u>Aiutante capo</u>	N. <u>6</u>
271	Aiutante principale	» <u>15</u>
229	Primo aiutante	» <u>34</u>
202	Aiutante di prima classe	} » <u>140</u>
180	Aiutante di seconda classe	
157	Aiutante aggiunto	